



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA INTERATENEIO

Corso di laurea in Tecniche di Radiologia medica, per Immagini e Radioterapia

abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica

Classe di laurea n. L/SNT3

DM 270/2004, art. 12

Approvato dal Dipartimento di Area Medica dell'Università di Udine in data: 09.05.2018

**Approvato dal Dipartimento Clinico di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute
dell'Università di Trieste in data: 12.07.2018**

Art. 1
Norme generali

1. Presso il Dipartimento di Area Medica dell'Università di Udine e il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche della Salute dell'Università di Trieste, è istituito il Corso di Studi (CdS) InterAteneo in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia), di durata triennale (Professioni Sanitarie Tecniche – classe SNT 3), ai sensi del decreto Interministeriale 19 febbraio 2009.
2. La sede amministrativa del CdS è quella che attiva il primo anno di corso.
3. L'iscrizione agli anni di corso e l'alternanza di attivazione del corso presso le Università degli Studi di Udine e Trieste sono regolate dalla Convenzione tra i due Atenei.
4. Il curriculum formativo offerto dalle due sedi è equivalente. Le prove di profitto sostenute in una delle sedi vengono riconosciuti d'ufficio nell'altra sede.
5. Il CdS in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia favorisce pari opportunità tra le sedi nell'accesso alle risorse didattiche, tecnologiche, di tirocinio agli studenti, ai docenti ed ai tutor didattici; assicura la valutazione qualitativa e quantitativa dei risultati di apprendimento, tenendo conto anche della soddisfazione degli studenti e degli stakeholders, promuovendo la sperimentazione didattica.

Art. 2
Finalità

1. Il presente Regolamento Didattico del CdS in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia definisce l'articolazione formativa e gli altri aspetti organizzativi del CdS, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del D.M. n. 270/2004 e dell'art. 6 e dai Regolamenti Didattici degli Atenei di Udine e Trieste.

Art. 3
Disciplina e organizzazione del corso

1. Il CdS è in particolare disciplinato, nel rispetto delle disposizioni normative superiori, dai seguenti atti:
 - a) dal presente Regolamento e dai suoi allegati B1 (elenco degli insegnamenti e delle attività formative) e B2 (quadro degli obiettivi formativi specifici e delle propedeuticità);
 - b) dall'ordinamento didattico del corso, di cui all'allegato "A" del Regolamento Didattico di Ateneo, così come risulta dalla Banca dati RAD/SUA-CdS del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 4
Organi del Corso di Studi

1. Sono organi del Corso di Studi:
 - a) il Consiglio del CdS InterAteneo;
 - b) il Coordinatore del Consiglio del CdS InterAteneo;
 - c) il Vice-Coordinatore del Consiglio di CdS InterAteneo;
 - d) il Responsabile delle attività didattiche professionalizzanti
 - e) la Commissione di Assicurazione della Qualità/Gruppo di Riesame del CdS Interateneo.

a) Il Consiglio di Corso di Studi InterAteneo

Il Consiglio del CdS provvede, in prima istanza, alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento, alla verifica e all'assicurazione della qualità delle attività didattiche e formative, secondo quanto stabiliti dai rispettivi Regolamenti didattici di Ateneo.

Il Consiglio di CdS InterAteneo è composto dai docenti, universitari e non universitari, titolari di insegnamenti ufficiali, dal Responsabile delle Attività didattiche Professionalizzanti e da una rappresentanza degli studenti iscritti al corso, nella misura definita dai Regolamenti dei due Atenei.

Il Consiglio di corso è validamente costituito se vi partecipano la metà più uno degli aventi diritto al voto. Sono inoltre componenti del Consiglio ma concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti i docenti che coprono un insegnamento per mutuaione e gli incaricati di insegnamento esterni ai ruoli dell'Università nonché i rappresentanti degli studenti.

I docenti universitari non concorrono a formare il numero legale, qualora assenti, in base a quanto previsto dai rispettivi Statuti d'ateneo.

Con autorizzazione del Presidente dell'organo collegiale, se tecnicamente possibile e se viene garantita la collegialità della discussione e della decisione, può essere consentita la partecipazione alle sedute in via telematica.

Salvo nei casi consentiti dalla normativa vigente, le deliberazioni sono assunte con il voto palese della maggioranza assoluta dei presenti.

I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario della seduta.

Il Consiglio del CdS InterAteneo:

- propone alle strutture Dipartimentali di riferimento eventuali modifiche agli ordinamenti e ai Regolamenti didattici;
- propone alle strutture di riferimento le modalità di copertura degli insegnamenti del corso e sottopone alle stesse i relativi programmi predisposti dai singoli docenti;
- delibera in via definitiva sulle pratiche studenti e sulle altre materie.

b) Il Coordinatore del Consiglio del CdS InterAteneo

Il Consiglio elegge, tra i professori e i ricercatori di ruolo, il Coordinatore del Corso InterAteneo, nel rispetto delle norme sull'incompatibilità della carica di cui alla normativa vigente in materia e con le modalità previste per l'elezione del Direttore di Dipartimento.

c) Il Vice-Coordinatore del Consiglio del CdS InterAteneo

Il Vice-Coordinatore è nominato dal Consiglio del CdS InterAteneo su indicazione del Coordinatore, tra i Professori di ruolo e i ricercatori a tempo pieno della sede del Corso diversa da quella di afferenza del Coordinatore; la durata dell'incarico del Vice-Coordinatore coincide con quella del Coordinatore. Il Vice-Coordinatore coadiuva il Coordinatore del Corso in tutte le sue funzioni e ne assume i compiti, in caso di impedimento; assicura lo sviluppo delle linee didattiche definite dal Consiglio di Corso.

d) Responsabili delle attività didattiche professionalizzanti RAFF

Per assicurare la programmazione, il coordinamento e la valutazione dell'efficacia delle attività formative pratiche e di tirocinio clinico è individuata, per ciascuna sede didattica del CdS, la figura del Responsabile delle Attività Formative Professionalizzanti.

La figura del RAFF combina competenze organizzative e didattiche e assume la responsabilità delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio.

Il RAFF è, a parità di curriculum, prioritariamente dipendente del SSR o delle Università, appartiene al profilo professionale del CdS in Tecniche di Radiologia medica per immagini e radioterapia ai sensi dell'art. 4, comma 5 del DI 19 febbraio 2009 deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Docente del Corso di Studi;
- Laurea Specialistica/Magistrale della rispettiva classe di laurea;
- Specifico curriculum che esprima la necessaria esperienza professionale non inferiore ai 5 anni nell'ambito della formazione.

Il RAFF è nominato, tra i Tutor didattici del CdS, dal Consiglio di CdS su proposta motivata del Coordinatore del CdS del corso stesso.

I Responsabili di sede lavorano in modo integrato per offrire, pur nel rispetto delle specificità locali, omogenei standard di progettazione, gestione e valutazione delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio.

Il Responsabile di ciascuna sede, in accordo al Regolamento didattico del CdS, assicura funzioni didattiche e organizzative.

Nell'ambito delle sue responsabilità:

- I. definisce il progetto formativo di insieme delle Attività Formative Professionalizzanti e di Tirocinio di ciascun anno di corso e del triennio sulla base delle competenze attese dal profilo professionale e dal Servizio Sanitario Regionale;
- II. progetta, organizza, coordina e implementa le Attività Formative professionalizzanti e di Tirocinio assicurando la loro integrazione con l'insieme delle attività formative del CdS, in coerenza alla programmazione didattica definita dal Consiglio di Corso;
- III. identifica, sviluppa e valuta in termini di costo-efficacia i modelli tutoriali (one-to-one, one-to-two, modelli tutoriali diffusi) da implementare con la collaborazione dei Tutor Didattici al fine di assicurare agli studenti esperienze di tirocinio di elevata qualità ed impatto sulle competenze.
- IV. progetta ed attua un sistema affidabile di valutazione in itinere e finale delle competenze degli studenti al fine di monitorare la qualità della formazione professionalizzante e dei modelli di tirocinio adottati;
- V. sviluppa e mantiene positivi livelli di integrazione e coordinamento con le Direzioni dei Servizi Professionali delle Aziende che compongono la rete formativa di riferimento con cui identifica con cadenza annuale e preventivamente, il fabbisogno di tutor di tirocinio, di sedi di tirocinio e di numerosità degli studenti da ospitare e comunica, al termine di ogni anno, l'andamento delle attività anche riferendo la valutazione degli studenti;

- VI. sviluppa ed attua un sistema di monitoraggio della qualità dei tirocini degli studenti al fine di identificarne tempestivamente le aree di miglioramento; identifica e accredita gli ambiti clinici/tecnici in cui gli studenti devono realizzare la propria esperienza di tirocinio sulla base della significatività ed emblematicità pedagogica della casistica o dei problemi trattati che devono riflettere quelli prioritari di salute, e della qualità del servizio offerto ai cittadini;
- VII. identifica le aree cliniche/settori da affidare ai Tutor Didattici; supervisiona e valuta il raggiungimento dei risultati nelle attività didattiche ed assistenziali svolte dai Tutor Didattici; partecipa in qualità di membro della Commissione composta dal Coordinatore del CdS e da un Docente di riferimento del Corso ai processi di valutazione triennali e di reclutamento dei Tutor Didattici;
- VIII. partecipa attivamente ai processi di valutazione, autovalutazione, accreditamento definiti dall'ANVUR in particolare promuovendo attività di orientamento in ingresso dei potenziali candidati; assumendo la responsabilità di iniziative atte a migliorare la qualità dell'esperienza degli studenti come decise nei documenti di riesame; promuovendo iniziative facilitanti l'occupazione dei neo-laureati anche attraverso l'istituto del tirocinio post-laurea.
- IX. progetta e attua in accordo ai centri di formazione continua delle strutture del SSR che appartengono alla rete di riferimento del CdS programmi di formazione continua per i Tutor Didattici e per i Tutor di Tirocinio al fine di assicurare la più elevata qualità dei processi di apprendimento degli studenti;
- X. garantisce che gli studenti ammessi in tirocinio siano in possesso dei pre-requisiti necessari alla sicurezza dei pazienti; coordina le iniziative volte a garantire la sicurezza degli studenti nei contesti di tirocinio con quanto previsto nell'Articolo 17 del presente protocollo; valuta l'ammissibilità degli studenti all'esame annuale di tirocinio, delinea il sistema di valutazione delle competenze attese, lo implementa presidiandone la Commissione di profitto; valuta l'ammissibilità dello studente all'esame finale di laurea progettando, in collaborazione con i Collegi/Ordini o Associazioni professionali di riferimento, un sistema di valutazione affidabile delle competenze finali raggiunte.
- XI. gestisce, sulla scorta degli indirizzi programmatori e operativi del Consiglio di corso, le risorse assegnate al Corso per l'attività formativa professionalizzante, sviluppando opportuni sistemi di monitoraggio e documentazione delle risorse utilizzate, e predispone la relazione annuale;
- XII. promuove progetti di ricerca pedagogica nell'ambito delle Attività Formative Professionalizzanti al fine di avanzare le conoscenze disponibili nell'ambito della formazione professionalizzante.

La durata dell'incarico del RAFP è correlata all'incarico del Coordinatore del CdS ed è di tre anni, prorogabile una sola volta per un ulteriore triennio, trascorsi i quali l'Università provvede a conferire l'incarico a un nuovo RAFP.

e) La Commissione per l'assicurazione della qualità/Gruppo di riesame, nominata dal Consiglio del CdS su proposta del Coordinatore, si propone di verificare la qualità delle attività didattiche e formative del corso di laurea, presentando in Consiglio del CdS i documenti e le relazioni richieste annualmente ai fini dei processi di autovalutazione e di assicurazione della qualità, per quanto di competenza, e indicando le conseguenti azioni volte a migliorare la qualità medesima.

2. Sono strutture del Corso di Studi:

- a) Comitato di indirizzamento;
- b) Commissioni.

a) Il Consiglio di corso di studio può istituire un Comitato di indirizzamento, nominato dal Consiglio del CdS su proposta del Coordinatore, composto da docenti e da esponenti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con compiti consultivi attinenti alla definizione e alla modifica dei percorsi formativi e al monitoraggio degli sbocchi occupazionali. Il Comitato di Indirizzamento ha una durata triennale.

b) Il Consiglio può nominare al proprio interno commissioni e/o soggetti responsabili cui delegare stabilmente compiti definiti. La Commissione Didattica è costituita dal Coordinatore, dal Vice-Coordinatore, dai Responsabili delle Attività Formative Professionalizzanti, da una rappresentanza dei docenti e degli studenti. La Commissione si occupa della gestione delle pratiche studenti, della programmazione temporale della didattica, della revisione del piano di studio; coordina e sostiene i lavori dei Presidenti degli Insegnamenti; elabora anche proposte di attività didattiche opzionali e ha funzioni istruttorie nei confronti del Consiglio di CdS: si occupa di valutare le domande di insegnamento pervenute a seguito della emissione di bandi per incarichi di insegnamento.

Art. 5 Il Presidente dell'Insegnamento

Il Coordinatore del CdS, propone il Presidente di ciascun Insegnamento tra i docenti dei moduli afferenti, e il Consiglio di Laurea delibera.

1. Il Presidente dell'Insegnamento:

- a) predispone annualmente il programma integrato delle attività didattiche, completo di contenuti e indicazioni per lo studio individuale facendo esplicito riferimento alle competenze attese ed ai Descrittori di Dublino affinché gli studenti possano comprendere il contributo specifico dell'Insegnamento;
- b) coordina il contributo offerto dall'Insegnamento di cui è responsabile con gli altri Insegnamenti del CdS al fine di sviluppare e promuovere l'integrazione verticale ed orizzontale del curriculum;
- c) si integra con il Presidente dell'Insegnamento di altra sede didattica per assicurare, pur nel rispetto delle specificità locali, omogeneità del programma e dei livelli di competenza attesi dagli studenti;
- d) elabora e presenta il contratto formativo agli studenti esplicitando le metodologie di esame e i livelli di accettabilità delle performance attese;
- e) guida e facilita l'apprendimento degli studenti ponendosi come interfaccia tra i singoli docenti dei moduli;
- f) valuta l'ammissibilità degli studenti alle prove di profitto in base agli obblighi di frequenza raggiunti o eventualmente istruisce la procedura di cui all'art. 18 comma 1;
- g) presiede le prove di profitto dell'Insegnamento di cui è responsabile e verbalizza agli esiti,
- h) interviene su richiesta degli studenti per risolvere eventuali problemi;
- i) assicura, nei confronti del Consiglio del CdS, la regolare conduzione di tutte le attività didattiche previste;

- j) garantisce il monitoraggio della qualità formativa offerta e, se necessario, apporta modifiche e riprogetta le integrazioni con gli altri Insegnamenti.

Art. 6 Sistema di tutorato

Il Consiglio di CdS, su proposta integrata del Responsabili delle Attività Formative Professionalizzanti di sede, definisce gli obiettivi formativi da conseguire mediante le attività di didattica tutoriale in integrazione con il Coordinatore. Tali attività sono finalizzate a orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli per una proficua preparazione, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini e alle esigenze dei singoli. La didattica tutoriale è, inoltre, finalizzata a facilitare e guidare negli studenti il trasferimento nella pratica clinica delle conoscenze acquisite, la progressiva acquisizione di competenze relazionali, tecniche ed educative, di abilità di giudizio clinico, pensiero critico e modelli propri della professione del tecnico di radiologia.

Il sistema di tutorato che assicura la didattica tutoriale è articolato nei seguenti livelli di responsabilità:

- a) tutor didattico di sede;
- b) tutor di tirocinio di sede.

a) tutor didattico di sede:

Per assicurare lo sviluppo di competenze professionali e di carattere trasversale previste dal profilo cui il CdS prepara è individuata la figura del "Tutor didattico". La figura del Tutor Didattico combina competenza clinica/tecnica e didattica, svolge la sua attività nell'ambito delle Attività Formative Professionalizzanti presso la sede del CdS e nei contesti clinici/tecnici, ed è coresponsabile delle competenze professionali acquisite dagli studenti.

Il Tutor Didattico è, a parità di curriculum, prioritariamente dipendente del SSR o delle Università, appartiene al profilo professionale del CdS a cui è riferito e deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Laurea triennale o titolo equipollente;
- Almeno 3 anni di esperienza professionale continuativa nello specifico profilo negli ultimi 5 anni, svolti presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate.

Fermo restando il possesso dei requisiti previsti al presente comma, costituisce titolo preferenziale l'aver intrapreso una preparazione al ruolo di Tutor didattico prima dell'assunzione dell'incarico o nel primo triennio di svolgimento stesso.

Il reclutamento del Tutor didattico, dipendente da una delle strutture del SSR o dall'Università, avviene a seguito dell'espletamento di procedure di selezione attivate dal Dipartimento di afferenza del Corso stesso, su proposta del Consiglio di Corso, tramite apposito bando.

Il Tutor Didattico, in accordo al Regolamento didattico del Corso di Studio, assicura funzioni didattiche, assistenziali e di ricerca.

Nell'ambito delle sue responsabilità:

- I. assume la referenza di un'area/settore clinico o tecnico nelle strutture del SSR della rete formativa di riferimento in cui sono accolti gli studenti e in cui mantiene le competenze cliniche/tecniche e partecipa ai programmi di miglioramento della qualità;
- II. progetta, implementa e valuta strategie tutoriali per sviluppare le competenze professionali e trasversali degli studenti tirocinanti nella propria area/settore clinico/tecnico di responsabilità;
- III. supervisiona i processi di apprendimento professionalizzanti degli studenti conducendo la valutazione finale delle competenze raggiunte insieme al Tutor di tirocinio;
- IV. promuove la collaborazione tra i diversi attori che partecipano alla formazione degli studenti e sviluppa strategie di integrazione tra il CdS e le strutture operative che afferiscono alla propria area di responsabilità;
- V. progetta e conduce percorsi di ricerca su problematiche cliniche/tecniche o didattiche in collaborazione con le strutture operative che afferiscono alla propria area di responsabilità e ne implementa i risultati;
- VI. contribuisce al miglioramento della qualità della formazione e degli esiti del CdS partecipando attivamente ai processi di autovalutazione, valutazione e accreditamento stabiliti dall'ANVUR.

Il contingente di Tutor didattici di ciascun CdS è determinato nel rapporto di uno ogni venticinque studenti, con esclusione del Responsabile delle Attività Formative Professionalizzanti.

La durata dell'incarico del Tutor didattico è di tre anni prorogabile una sola volta per un ulteriore triennio. L'attività correlata all'incarico di Tutor didattico è soggetta a valutazione annuale da parte del Responsabile delle Attività Formative Professionalizzanti.

Al termine del proprio incarico, il Tutor didattico può partecipare al bando emesso dall'Università ai fini del conferimento di un nuovo incarico di Tutor didattico.

b) tutor di tirocinio di sede.

Per l'attività di tirocinio professionalizzante, l'Università, gli Enti del SSR e le istituzioni private accreditate e convenzionate individuano, in base a quanto deliberato dal Consiglio di Corso e su proposta del Responsabile delle Attività Didattiche Professionalizzanti, i "Tutori di tirocinio" che, durante l'orario di servizio, hanno l'incarico di supervisionare gli studenti nelle attività cliniche presso ciascuna sede di tirocinio, determinata in base alla programmazione didattica del corso.

Il Tutor di tirocinio è di norma dipendente del SSR, appartenente allo stesso profilo professionale del CdS. Deve essere in possesso della laurea o titolo equipollente ed aver maturato almeno due anni di esperienza professionale presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate.

Il Tutor di tirocinio, nominato annualmente dal Consiglio del CdS, nell'ambito delle attività istituzionali svolte nella struttura facente parte della rete formativa del CdS, assume funzioni di guida e supervisione di 1/2 studenti in tirocinio.

Nell'ambito delle sue responsabilità:

- I. assume la responsabilità delle attività effettuate dagli studenti nei confronti dei pazienti, della strumentazione o delle attrezzature da essi utilizzati;
- II. sviluppa il programma di tirocinio in accordo agli obiettivi di competenza attesi dal CdS;
- III. impegna lo studente in attività di tirocinio coerenti agli obiettivi programmati;
- IV. organizza e supervisiona le attività previste dal progetto formativo; ne controlla lo svolgimento per assicurare conformità al progetto formativo;
- V. garantisce il raggiungimento, per quanto di competenza, degli obiettivi previsti dal progetto formativo e concorre alla valutazione degli studenti adottando gli strumenti predisposti dalla struttura didattica; segnala eventuali infortuni;

Per la complessità delle funzioni svolte, il tutore di tirocinio è tenuto a mantenere aggiornate le proprie competenze professionali e a partecipare ad attività di formazione continua su aspetti attinenti la metodologia tutoriale.

Art. 7 Piano degli studi

1. Il Piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento del Corso con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti nel triennio e in ciascun anno.
2. Per particolari obiettivi formativi, specificamente descritti e motivati, lo studente può presentare al Consiglio di CdS domanda di approvazione di un Piano di studio individuale, che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del Corso e, nel caso di studente part-time (art. 23 studenti part-time del presente regolamento didattico) può anche essere distribuito su un numero maggiore di anni.

Art. 8 Accesso al Corso di laurea

1. Il numero massimo degli studenti iscrivibili al corso di laurea è determinato annualmente con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale della formazione, tenuto conto delle esigenze sanitarie nazionali e sulla base del progetto didattico e delle potenzialità formative, tenendo conto delle risorse in termini di personale docente, esercitatori, aule, laboratori per la didattica necessari al conseguimento degli obiettivi formativi professionalizzanti.
2. Per essere ammessi al CdS occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. Il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione al corso di laurea è deliberato nel rispetto degli accordi internazionali vigenti. L'accesso al CdS è subordinato al superamento di una prova di ammissione, finalizzata alla verifica del possesso di adeguata preparazione iniziale secondo modalità definite annualmente nel Manifesto degli studi che recepisce le disposizioni del decreto ministeriale relativo alle modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico di riferimento.

3. La prova di ammissione è predisposta dal CINECA ed è identica per tutti i suddetti corsi. Al momento dell'iscrizione alla prova di ammissione ciascun candidato può esprimere le preferenze secondo le indicazioni stabilite dal Manifesto degli Studi.
4. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica. Vengono predisposti: due (2) quesiti di cultura generale, venti (20) di ragionamento logico, diciotto (18) di biologia, dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica, secondo programmi definiti annualmente con Decreto Miur.
5. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate dal decreto ministeriale e dal Manifesto degli Studi.
6. Agli studenti ammessi al CdS in Tecniche di Radiologia medica, per immagini e radioterapia con una votazione inferiore a 6 punti nella disciplina di biologia e 2 punti nella disciplina di Fisica e Matematica saranno assegnati obblighi formativi aggiuntivi. Allo scopo di consentire l'annullamento dell'eventuale debito formativo accertato, saranno attivati piani di recupero personalizzati sotto la responsabilità del docente titolare della disciplina. I debiti formativi si ritengono assolti con una verifica verbalizzata sulla parte integrata, in itinere o prima di accedere al regolare esame dell'insegnamento relativo.
7. Il termine ultimo per l'iscrizione al 1° anno del CdS è fissato annualmente dal Manifesto degli studi.
8. Per gli studenti stranieri è valutato il possesso del requisito della lingua italiana attraverso il sistema di certificazione interno all'ateneo. Qualora lo studente non posseda il livello linguistico richiesto, possono essere assegnati dal Consiglio di CdS specifici debiti formativi. Ove non vengano assolti tali debiti formativi è preclusa l'ammissione alle attività formative professionalizzanti e di tirocinio.
9. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza dello studente e dei pazienti, l'Università e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale sedi di tirocinio e/o incaricati dalla Regione Friuli Venezia Giulia attivano la sorveglianza sanitaria obbligatoria prima dell'inizio dell'attività formative professionalizzanti di tirocinio sulla base del d.lg. 81/2008 e ss.mm. che equipara lo studente universitario al lavoratore nei momenti durante i quali si faccia uso dei laboratori, di attrezzature di lavoro in genere, di agenti chimici, fisici e biologici, comprese le apparecchiature fornite di videoterminali. Gli elementi sanitari raccolti sono finalizzati alla definizione delle modalità di frequenza delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio.
10. Annualmente è resa nota dal Manifesto degli studi la possibilità di accogliere richieste di trasferimento di studenti di altri Atenei, indicando i tempi e i modi di presentazione delle domande nonché i criteri di valutazione dei candidati.
11. La disponibilità ad accogliere studenti da altre sedi è vincolata, di norma, ai posti disponibili per la didattica frontale e dell'offerta formativa di tirocinio, al numero di studenti fuori corso, nonché alla disponibilità numerica di tutori didattici.

Art. 9 Laboratori professionali

1. Il piano delle attività dei laboratori professionali è approvato dal Consiglio di CdS su proposta dei Responsabili delle attività formative professionalizzanti di sede.

2. Tali attività sono sotto la responsabilità dei docenti appartenenti al SSD MED/50 che ne curano la progettazione applicativa, la conduzione, l'eventuale attivazione di risorse per assicurare metodologie tutoriali a piccolo gruppo e la valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti.
3. La frequenza delle attività di laboratorio è obbligatoria al 100%. La valutazione di anno si conclude con un giudizio di "Approvato/Non approvato".
4. Sulla base di calendari concordati, gli iscritti ad entrambe le sedi possono accedere al Centro di Simulazione istituito presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine per le attività di laboratorio.

Art. 10
Attività formative professionalizzanti di tirocinio

1. Le attività formative professionalizzanti e di tirocinio comprendono 60 CFU articolati in:
 - Sessioni tutoriali che preparano lo studente all'esperienza di tirocinio;
 - Esercitazioni e simulazioni in cui sono sviluppate abilità tecniche, relazionali e metodologiche in situazione protetta prima o nel corso della frequenza in contesti reali;
 - Esperienze dirette sul campo con supervisione;
 - Sessioni tutoriali di debriefing;
 - Elaborati e approfondimenti scritti specifici e mandati di studio autonomo e guidato.
2. Il tirocinio rappresenta la sede privilegiata in cui lo studente sperimenta e consolida gli obiettivi di conoscenza perseguiti negli insegnamenti. Si realizza nelle sedi individuate dal Consiglio di CdS e rappresentate da strutture proprie o convenzionate, sia in Italia che all'estero, che rispondono ai requisiti di idoneità per attività, dotazione di servizi e strutture, come previsto dal d. lgs. 24.9.97 , n. 229.
Le strutture del Servizio Sanitario Regionale come stabilito dal comma 3 art. 6 del Decreto Legislativo 502/92 che forniscono gli spazi per le attività di tirocinio sono quelle previste dagli attuali protocolli vigenti e da successive modificazioni tra Università e Regione FVG.
3. Il Responsabile delle attività formative professionalizzanti ammette alla frequenza del tirocinio previsto per l'anno di corso gli studenti che:
 - a) hanno ottenuto l'idoneità psico-fisica di cui all'art. 8;
 - b) hanno raggiunto i requisiti richiesti nella lingua italiana di cui all'art. 8;
 - c) hanno superato con esito positivo l'insegnamento di Prevenzione e Promozione della salute previsto al primo anno di corso;
 - d) hanno frequentato regolarmente gli insegnamenti dell'anno in corso e dell'anno di corso precedente;
 - e) hanno frequentato regolarmente i laboratori professionali e la relativa prova.
4. Durante ogni esperienza di tirocinio lo studente può ricevere valutazioni formative sui suoi progressi attraverso colloqui e/o schede di valutazione individuali.
5. Lo studente il cui tutor di tirocinio riferisca tenere comportamenti potenzialmente pericolosi per la sicurezza dei pazienti o per la tecnologia o che abbia ripetuto più volte errori che mettano a rischio la salute dei

pazienti, oppure che frequenti il tirocinio in modo discontinuo o che non rispetti gli obblighi riportati nel presente regolamento o negli atti di convenzione specificamente approvati con la struttura ospedaliera ospitante, è sospeso dal tirocinio con deliberazione del Consiglio di CdS su proposta motivata del Responsabile delle attività formative professionalizzanti. La sospensione per motivazione e durata è formalizzata allo studente con lettera scritta. La riammissione è concordata con il Responsabile delle attività formative professionalizzanti. Qualora persistano le difficoltà che hanno portato alla sospensione temporanea, può essere approvata dall'organo collegiale la sospensione definitiva dello studente dal tirocinio tramite apposita relazione che documenti approfonditamente le motivazioni.

6. La valutazione annuale delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è effettuata da apposita Commissione nominata dal Consiglio di CdS composta dai tutori didattici e presieduta dal RAFF. Tale valutazione è espressa in trentesimi. Il Responsabile delle attività didattiche professionalizzanti assume il ruolo di Presidente e ha le stesse responsabilità del Presidente degli insegnamenti riportati all'art. 5 del presente Regolamento.
7. L'ammissione dello studente all'esame annuale delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è formulata dalla Commissione sulla base:
 - a) delle frequenze ottenute dallo studente nei tirocini;
 - b) dei risultati positivi complessivamente raggiunti nelle attività di cui al comma 1 del presente articolo.
8. Per lo studente che non ottenga una valutazione positiva nelle attività formative professionalizzanti e di tirocinio entro il mese di settembre; è prevista un'unica sessione straordinaria realizzata entro il mese di gennaio dell'anno accademico successivo.
9. Lo studente che non ottenga positiva valutazione nell'esame annuale delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio nella sessione ordinaria o straordinaria, può ripetere l'esame nell'anno accademico successivo presso la propria sede di iscrizione dopo aver concordato con il Responsabile di sede un piano di tirocinio personalizzato che non potrà essere considerato un anticipo dei tirocini dell'anno successivo.
10. Qualora per due anni accademici consecutivi lo studente non riesca ad conseguire una valutazione positiva nell'esame delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio, dovrà ripetere l'intero tirocinio dell'anno di corso.

Art. 11

Attività formative a scelta dello studente

1. Le Attività "A scelta dello studente" dispongono di 6 CFU complessivi. Possono comprendere tirocini, seminari, laboratori, didattica frontale, e altre forme di didattica ricomprese in insegnamenti di altri Corsi di Studio dell'ateneo. Il piano dell'offerta delle attività elettive del CdS è approvato annualmente dal Consiglio di CdS.

2. Lo studente può proporre il suo piano delle Attività "A scelta dello studente" integrando quelle offerte dal CdS con quelle erogate da altri Corsi di Studio. Tale piano deve essere pertinente agli obiettivi formativi e alle finalità del CdS.
3. Il Presidente della Commissione di profitto denominata Attività "A scelta dello studente" incaricato dal Consiglio di CdS, valuta le proposte degli studenti e definisce i criteri di valutazione dei risultati di apprendimento insieme alla Commissione di esame. Quest'ultima è nominata dal Consiglio di corso ed è composta da almeno due docenti. La valutazione delle Attività "A scelta dello studente" sfocia in un giudizio "approvato/non approvato".

Art. 12 Altre attività

L'ordinamento didattico prevede l'acquisizione, da parte dello studente, nell'arco del triennio, di 6 CFU complessivi di "altre attività formative". Possono essere intese come "altre attività formative":

- Abilità informatiche
- Abilità linguistiche (lingue straniere diverse dall'inglese)
- Abilità relazionali
- Convegni, congressi, seminari
- Stage formativi presso enti ed istituzioni e strutture sanitarie

Dopo specifica valutazione della qualità e della pertinenza delle "altre attività formative" proposte dallo studente, il CdS si riserva di valutare ed eventualmente approvare le richieste in merito e attribuire a ciascuna di esse un valore espresso in CFU.

Art. 13 Attività formative relative alla preparazione della prova finale

1. Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009, la prova finale, con valore di esame di stato abilitante, è unica, e si compone di due diversi momenti di valutazione:
 - una prova pratica nella quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale. La prova pratica ha la funzione di dimostrare la capacità del candidato a:
 - a) gestire un esame di diagnostica per immagini relativamente ai corretti parametri tecnici da utilizzare nei vari ambiti diagnostici, inclusa la radiologia convenzionale, le grandi attrezzature, la medicina nucleare, e la radioterapia;
 - b) conoscere i fondamenti di base della fisica dei raggi X e delle grandezze dosimetriche in ambito diagnostico ed interventistico;
 - c) conoscere i parametri da valutare nel corso dei controlli di qualità delle diverse apparecchiature;

- la redazione di un elaborato (tesi) incentrato sulle peculiarità della professione del Tecnico di radiologia medica per immagini e radioterapia per cui l'esame viene svolto e sua dissertazione.
2. Le due diverse parti dell'unica prova finale devono essere valutate in maniera uguale, concorrendo entrambe alla determinazione del voto finale dell'esame. In caso di valutazione insufficiente della prova pratica l'esame si interrompe e si ritiene non superato. Pertanto va ripetuto interamente in una seduta successiva.
 3. Il punteggio finale di laurea è espresso in centodieci (110/110) con eventuale lode. Il punteggio minimo per il superamento dell'esame finale di Laurea è di 66/110. Si premia la tesi sperimentale rispetto alla compilativa.
 4. Per essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito tutti i CFU nelle attività formative previste dal piano degli studi, compresi quelli relativi all'attività di tirocinio ed ai laboratori professionalizzanti.
 5. Alla prova finale sono assegnati 6 CFU.
 6. Il voto di ammissione all'esame finale è costituito dalla media ponderata dei voti conseguiti negli insegnamenti e nelle valutazioni annuali delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio. Alla Prova finale è attribuibile un punteggio massimo di 10 punti (massimo 5 punti per la prova pratica, massimo 5 punti per la tesi).
La commissione di Laurea potrà attribuire ulteriori punti anche in base a:
Partecipazione ai programmi Erasmus fino a 2 punti aggiuntivi; Discussione della Tesi: da 0 fino ad un massimo di 4 punti per tesi compilativa; da 0 fino ad un massimo di 5 punti per tesi sperimentale. La lode può venire attribuita con parere unanime della Commissione ai candidati che conseguano un punteggio finale maggiore o uguale a centodieci.
 7. Nel caso di percorsi formativi abbreviati grazie al riconoscimento di crediti dovuti al possesso di titoli di studio pregressi, la prova finale deve essere identica a quella prevista per il percorso regolare.
 8. La prova finale è organizzata in due sessioni definite a livello nazionale. La prima, di norma, nel periodo ottobre-novembre e la seconda in marzo-aprile. La Commissione per la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio del CdS, e comprende almeno 2 membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni professionali maggiormente rappresentative individuate secondo la normativa vigente. Le date delle sedute sono comunicate, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'inizio della prima sessione, al MIUR e Ministero della Salute che possono inviare propri esperti, come rappresentanti, alle singole sessioni. Essi sovrintendono alla regolarità dell'esame di cui sottoscrivono i verbali. In caso di mancata designazione dei predetti componenti di nomina ministeriale, il Rettore può esercitare il potere sostitutivo.

Art. 14
Propedeuticità e iscrizione agli anni successivi

1. Ai fini di un' efficace svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nei Regolamenti Didattici di ateneo. Per assicurare una progressiva ed equilibrata crescita culturale dello studente, la frequenza e il superamento delle prove di profitto relative agli insegnamenti, ai laboratori e alle attività professionalizzanti e di tirocinio clinico previste per ciascun anno di corso, sono propedeutici rispetto a quelli dell'anno successivo.
2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato B2 del presente Regolamento.
3. In caso di sospensione della frequenza delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio per un periodo uguale o superiore a 2 anni solari, lo studente non può essere ammesso ai tirocini previsti per l'anno di corso successivo se non ripete parte del tirocinio dell'anno precedente come previsto dall'art. 10 del presente Regolamento. Qualora l'interruzione sia uguale o superiore a 3 anni solari, prima di essere ammesso a quello previsto per l'anno di corso successivo, lo studente deve ripetere completamente il tirocinio effettuato nell'ultimo anno, superando nuovamente con esito positivo (espresso in trentesimi) il relativo esame annuale delle attività formative professionalizzanti.

Art. 15 **Tipologia delle forme didattiche**

1. Gli Insegnamenti e le altre attività formative del Corso si svolgono secondo quanto disposto dai Regolamenti Didattici degli Atenei di Udine e Trieste.
2. La modalità di svolgimento degli Insegnamenti e delle altre attività formative del CdS sono definite dal Consiglio di CdS e prevedono le seguenti metodologie didattiche:
 - a) Convenzionale (didattica frontale): lezioni;
 - b) Teledidattica (per attività mutate e non);
 - c) Tutoriale (esercitazioni/laboratori, individuali, a piccolo o a grande gruppo): esercitazioni in piccolo gruppo con applicazione guidata; video, simulazioni, dimostrazioni di immagini, schemi e materiali, grafici; costruzione di mappe cognitive; discussione di casi in sottogruppi con presentazioni in sessioni plenarie sotto la guida del docente/tutor didattici;
 - d) Seminariale (mono-multidisciplinari);
 - e) Di tirocinio: esperienze supervisionate da tutori di tirocinio in diversi contesti assistenziali e con progressiva assunzione di autonomia e responsabilità.
3. Nel carico standard corrispondente a 1 CFU possono rientrare:
 - 10 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti;
 - 25 ore dedicate ad esercitazioni/simulazioni in laboratorio;
 - 25 ore di apprendimento individuale in laboratorio o per lo sviluppo di elaborati;
 - 25 ore di tirocinio.

Art. 16
Apprendimento autonomo

1. Il CdS garantisce agli studenti la disponibilità di ambienti e attrezzature per il tempo necessario finalizzato all'apprendimento autonomo e guidato.

Art. 17
Prove di profitto

1. La verifica dell'apprendimento degli studenti è effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dai Regolamenti Didattici degli Atenei di Udine e Trieste e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica.
2. Di norma l'esame di profitto, o prova di valutazione finale, è unico per ogni insegnamento. Ciascun insegnamento si conclude con un esame che lo studente sostiene negli appelli previsti dal calendario accademico, alla presenza della Commissione nominata dal Consiglio del CdS.
3. Al termine dello svolgimento delle attività formative a scelta studente, seminari, laboratori, inglese e informatica lo studente, ai fini della verifica del profitto e del conseguimento dei CFU, deve conseguire il giudizio di "Approvato".
4. Il calendario degli appelli degli insegnamenti e delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è reso pubblico all'inizio dell'anno accademico. Per gli insegnamenti sono previsti 6 appelli distribuiti nel Corso dell'anno accademico, di norma almeno 5 entro il 30 settembre, a cui si aggiunge 1 appello straordinario da tenersi comunque entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo.
5. Per le prove di profitto delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio sono invece previsti solo due appelli.

Art. 18
Obblighi di frequenza

1. La frequenza all'attività didattica programmata e alle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è obbligatoria. È ammesso a sostenere gli esami programmati per l'acquisizione dei crediti relativi chi ha frequentato almeno il 75% delle ore di ciascuna attività didattica e il 100% del tirocinio. Sono fatte salve modalità particolari per gravi e comprovati motivi che saranno approvate dal Consiglio di CdS su istanza dello studente interessato.
2. La frequenza è verificata dal Presidente dell'insegnamento di concerto con i docenti responsabili dei moduli, adottando le modalità di accertamento stabilite dal Consiglio di CdS. Per i tirocini, la frequenza è verificata dai tutori di tirocinio di sede e dal Responsabile delle attività didattiche professionalizzanti.

3. Secondo le modalità previste, anche agli studenti che sono in difetto di esami di profitto o dell'esame annuale delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è riconosciuta la possibilità di frequentare le attività programmate nell'a.a. successivo.

Art. 19 Riconoscimento di crediti formativi

1. Gli eventuali studi compiuti con riguardo ai CdS e ai Corsi di Diploma previsti dai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti in tutto o in parte ai fini del conseguimento del titolo di laurea del presente CdS.
2. In caso di trasferimento dello studente da altro ateneo, o passaggio dello studente da altri corsi di Laurea dell'ateneo dopo superamento della prova di ammissione, il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto dei criteri definiti dei Regolamenti Didattici degli Atenei di Udine e Trieste.
3. I CFU acquisiti in precedenza sono riconosciuti dal Consiglio di CdS sulla base dei seguenti criteri:
 - a) congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui sono stati maturati i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso e delle singole attività formative da riconoscere;
 - b) analisi del programma svolto.
4. Il riconoscimento, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, non può essere superiore a 12 crediti.

Art. 20 Obsolescenza CFU

1. Nella valutazione dei CFU pregressi è responsabilità di ciascun docente valutare l'obsolescenza dei programmi in relazione ai contenuti specifici. Nella valutazione dei CFU pregressi di cui all'art. 19, è responsabilità di ciascun docente valutare l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi in relazione alla stabilità delle acquisizioni scientifiche nel campo specifico e ai programmi degli esami superati.
2. Lo studente che sospende gli studi, oppure che a seguito di trasferimento da altro Ateneo ha sospeso le esperienze di tirocinio oppure che deve affrontare l'esame di abilitazione con un intervallo dall'ultima esperienza di tirocinio uguale o superiore ai due anni solari, deve realizzare un'esperienza di tirocinio supplementare. Tale tirocinio sarà progettato dal Responsabile delle attività didattiche professionalizzanti/direttore attività didattiche in modo personalizzato per finalità e durata sulla base delle specifiche esigenze dello studente e dovrà risultare in una valutazione "approvato/non approvato". Il raggiungimento di una valutazione positiva è requisito per procedere nei tirocini successivi o per l'ammissione alla prova finale.

Art. 21
Test sulle Competenze (TECO)

Al fine di verificare il mantenimento, nel tempo, delle conoscenze, onde evitare l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi, oltre a forme di verifica individuale, il CdS utilizza il Test sulle competenze (Teco D e Teco T) come metodo di monitoraggio periodico della conservazione e progressione del sapere. Alla partecipazione del Teco è attribuito 1 CFU di norma tra quelli ricompresi nelle Attività "A scelta dello studente" o nelle Altre Attività con deliberazione del Consiglio del CdS.

Art. 22
Obblighi della struttura didattica e degli studenti

1. Il CdS è una comunità umana e scientifica di insegnamento. Contribuisce alla trasmissione del sapere disponibile e a formare la responsabilità della professione cui gli studenti aspirano. Nella comunità del CdS gli studenti sono portatori di diritti riconosciuti e inalienabili, senza distinzione di sesso, di etnia, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali, e con pari dignità rispetto alle altre componenti della comunità stessa. Il CdS assicura agli studenti le condizioni atte a promuovere lo sviluppo del loro apprendimento, della loro personalità e della loro coscienza civile, riconoscendo loro i diritti di partecipazione, di libertà espressiva e di autonomia culturale.
2. Nel pieno rispetto reciproco dei diritti sopramenzionati gli studenti hanno il dovere di concorrere, attraverso lo studio e la partecipazione alla vita universitaria, alla crescita culturale delle istituzioni accademiche e della società in cui il CdS è inserito. Durante la partecipazione a qualsiasi attività accademica a ciascuno studente è richiesto di:
 - adottare comportamenti che esprimano la maturità di uno studente universitario che rispetta l'impegno della struttura didattica, ne promuove lo sviluppo, ne conserva e protegge i beni e usufruisce rispettosamente delle risorse che gli sono state messe a disposizione;
 - adottare in aula e nei setting di laboratorio o di tirocinio comportamenti che non ostacolino o disturbino l'apprendimento proprio e altrui;
 - evitare fotocopie non autorizzate dalla legge, la diffusione impropria o non autorizzata di materiali messi a disposizione dai docenti o dalla struttura, l'uso improprio per finalità diverse dall'apprendimento di strumenti informatici disponibili nella struttura, il plagio nella composizione dei propri elaborati, come pure attività di audioregistrazione, ripresa fotografica o videoregistrazione non preliminarmente autorizzate dagli organi del CdS o dai docenti;
 - rispettare il segreto professionale proteggendo le informazioni apprese direttamente o indirettamente durante lo svolgimento del tirocinio o nella struttura universitaria, trattando i soli dati personali sensibili del paziente cui è stato autorizzato, mantenendo la necessaria riservatezza sui processi organizzativi amministrativi dei quali è venuto a conoscenza;
 - adottare idonee misure di sicurezza affinché non siano accessibili a terzi i documenti in formato cartaceo o informatico che gli siano stati affidati o prodotti consultando documentazioni cliniche a scopi di esercitazione didattica o di elaborato di tesi;

- rispettare le norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e i regolamenti interni delle strutture sanitarie che frequenta durante i tirocini nonché le procedure relative agli infortuni, stati di gravidanza o malattia pregiudizievoli per sé e per i pazienti per lo svolgimento del tirocinio;
- svolgere attività di tirocinio solo se ritiene di avere sviluppato le conoscenze teoriche necessarie al fine di proteggere i pazienti e le strutture da comportamenti pericolosi;
- non comunicare a soggetti determinati (ad es. tramite invio di email o lettera-fax) né a diffondere a soggetti indeterminati (ad es. mediante pubblicazione su un sito internet o su social network) dati, audio o video registrazioni, o materiale fotografico inerente luoghi o persone frequentate durante le attività formative del CdS, acquisiti direttamente o indirettamente;
- indossare il cartellino identificativo fornito dall'Università che qualifica il proprio ruolo di studente durante il tirocinio.

3. Non sono ammesse violazioni a tali comportamenti. Comportamenti difforni agli obblighi indicati al comma precedente non sono accettati e saranno deferiti alla valutazione della Commissione disciplinare di Ateneo.

Art. 23 Studenti part-time

1. L'iscrizione in qualità di studente part-time non è consentita, vista l'esistenza degli obblighi di frequenza.

Art. 24 Iscrizione a corsi singoli e corsi liberi

1. In riferimento alla disciplina dei corsi singoli e dei corsi liberi, salvo apposita e motivata delibera del Consiglio del CdS, non è ammessa la frequenza di corsi di insegnamento, attività di tutorato, attività formative professionalizzanti e altre attività didattiche organizzate, da parte di persone o studenti non iscritti al corso di laurea.
2. Previa istanza degli interessati e delibera del Consiglio del CdS può essere autorizzata agli uditori la sola frequenza di lezioni di insegnamenti o moduli compatibilmente alla capienza delle strutture a disposizione. A tale categoria non possono essere rilasciati dal docente o dalla struttura didattica attestati di frequenza. Gli uditori non possono essere inoltre ammessi a sostenere gli esami di profitto.

Art. 25 Mobilità internazionale degli studenti

Il CdS favorisce le attività di studio in Paesi Esteri incentivando i programmi ufficiali (es. Erasmus, accordi bilaterali) in base agli accordi di scambio siglati tra le Università coinvolte.

Agli studenti che avranno fruito nel corso di studio di un periodo all'estero da 1 a 3 mesi (anche non continuativi) verrà riconosciuto un incremento di punteggio in sede di attribuzione del voto di laurea.

Articolo 26 Riconoscimento della Laurea in Tecniche di Radiologia medica per Immagini e Radioterapia conseguita presso Università estere

Coloro che hanno conseguito all'estero un titolo di studio valido per l'esercizio di una professione sanitaria per ottenere l'autorizzazione all'esercizio professionale in Italia, devono presentare domanda per il riconoscimento del titolo al Ministero della Salute.

Si precisa che tale decreto di riconoscimento è necessario anche nel caso in cui il titolo sia già stato riconosciuto in un altro Paese dell'Unione Europea.

Nel caso il laureato non abbia ottenuto il riconoscimento diretto del titolo da parte del Ministero della Salute italiano il CdS è disponibile ad accogliere istanze di riconoscimento di titoli accademici stranieri corrispondenti al rispettivo profilo professionale.

Le istanze di riconoscimento di titoli accademici stranieri devono essere presentate entro il 30 giugno di ogni anno.

In tutti i casi comunque i candidati non potranno ottenere un riconoscimento totale del proprio titolo accademico. Infatti, a prescindere dal curriculum di studi compiuti all'estero, per ottenere il titolo di laurea viene comunque richiesto il superamento dell'esame finale di laurea con valore di Esame di Stato abilitante all'esercizio professionale. Il Consiglio del CdS qualora lo ritenesse necessario può richiedere al candidato anche il completamento del curriculum formativo e può concedere l'immatricolazione con abbreviazione della durata degli studi, con l'obbligo di superare gli esami di profitto e/o valutazioni di tirocinio stabilite dal Consiglio stesso. A prescindere dal numero di richieste pervenute, i candidati dovranno sostenere e superare una prova di ammissione su argomenti pertinenti il corso di laurea e comunicati dalla Commissione giudicatrice.

Verrà inoltre valutata la congruità del piano di studi seguito in precedenza con quello attualmente in vigore in Italia. Il punteggio finale di ciascun candidato sarà determinato dal risultato ottenuto nella prova di ammissione (50%) e dalla valutazione del piano degli studi (50%). La prova s'intende superata con un punteggio complessivo minimo di 70/100.

Art. 27

Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.
2. Le modifiche allo stesso o ai suoi allegati sono disciplinate dall'art. 6, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, fatta eccezione per l'allegato "A" (ordinamento didattico), che segue la disciplina prevista dall'art. 24 del medesimo Regolamento Didattico.

Art. 28

Natura del presente Regolamento

Il presente regolamento ha la natura di Regolamento del CdS ai sensi dall'art. 12 del DM 270/2004.